

NEWS FLASH AGOSTO 2023

# UNA NUOVA SENTENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO POTREBBE AVERE UN IMPATTO SULLA SITUAZIONE FISCALE DI QUADRI E PROFESSIONISTI IN TICINO – È CONSIGLIABILE AGIRE RAPIDAMENTE

Per molti anni, il Ticino è stato tra gli unici Cantoni a interpretare la legislazione fiscale federale in modo da non consentire la deduzione fiscale delle c.d. "altre spese professionali" ai dirigenti che già beneficiano di un rimborso spese forfettario versato dal loro datore di lavoro.

In una sentenza di principio del 24 luglio 2023 il Tribunale federale ha accolto il ricorso di un contribuente e annullato la citata prassi decennale delle autorità fiscali ticinesi.

In linea di massima ne consegue, con effetto immediato, che i dirigenti che percepiscono un'indennità spese forfettaria potranno far valere in sede di dichiarazione la deduzione delle "altre spese professionali" (per un valore di circa CHF 1'000 di effetto fiscale) per tutte le dichiarazioni d'imposta aperte e non ancora entrate in vigore.

Non è ancora noto se la nuova prassi sarà immediatamente applicata dall'autorità fiscale, ma in ogni caso è consigliabile attivarsi e richiedere esplicitamente la deduzione nella dichiarazione d'imposta oppure, se essa è già stata presentata, in una comunicazione formale indirizzata all'autorità fiscale.

## INTRODUZIONE

Secondo il diritto del lavoro svizzero, i dipendenti hanno il diritto di essere rimborsati per spese sostenute nell'interesse del datore di lavoro. Invece di rimborsare tutte le spese individualmente, i datori di lavoro possono emanare un regolamento interno concernente le spese, che deve essere approvato dalle autorità fiscali presso la sede del datore di lavoro, al fine di rimborsare le spese di piccola entità (ovvero le spese individuali per importi fino a CHF 50 ciascuna) con un pagamento forfettario mensile oppure annuale.

Tali regolamenti approvati dalle autorità competenti si applicano tipicamente ai quadri o a professionisti e i relativi pagamenti non sono considerati reddito imponibile in capo al dipendente che li riceve.

Le somme forfettarie ammissibili dipendono dalla prassi di ciascuna autorità fiscale cantonale. In Ticino, secondo le direttive pubblicate dalla Divisione delle contribuzioni, attualmente è applicabile quanto segue:

Salario lordo annuo		Importo massimo consentito
Da	a	
CHF 120'000	CHF 250'000	CHF 8'000
CHF 250'001	CHF 500'000	CHF 16'000
CHF 500'001	CHF 750'000	CHF 24'000
CHF 750'001		deciso caso per caso

## **LA DEDUZIONE FISCALE DELLE SPESE PROFESSIONALI**

Tutti i dipendenti residenti in Svizzera possono usufruire di una deduzione fiscale per le cosiddette "altre spese professionali", ovvero quelle spese sostenute nel proprio interesse (e quindi non pagate dal datore di lavoro), ma strettamente legate all'attività professionale, come ad esempio determinati tipi di abbigliamento professionale (non utilizzabile privatamente), abbonamenti a riviste specializzate, ecc. Il diritto del lavoro non contempla il rimborso di tali spese da parte del datore di lavoro; quindi, dal punto di vista prettamente fiscale, esse possono essere dedotte poiché si presume che si tratti di spese di conseguimento del reddito.

Questa deduzione fiscale viene solitamente fatta valere in maniera forfettaria, ma è ammessa la possibilità di dimostrare l'esistenza di spese superiori al forfait.

L'importo deducibile in Ticino è il seguente:

- Imposta federale diretta: 3% della retribuzione netta (min. CHF 2'000 and max. CHF 4'000);
- Imposte cantonale e comunale sul reddito: CHF 2'500.

Il valore della deduzione combinata è di circa CHF 1'000 di imposte, a seconda del comune di residenza e del reddito complessivo del dipendente in questione.

## **LA PRECEDENTE PRASSI FISCALE IN TICINO IN RELAZIONE ALLE SPESE PROFESSIONALI**

Per anni le autorità ticinesi hanno negato la deduzione forfettaria per le "altre spese professionali" ai quadri che beneficiavano di un rimborso spese forfettario da parte del datore di lavoro. La motivazione consisteva nell'assunto – formulato dall'autorità fiscale ticinese – che il pagamento forfettario non coprisse solo le spese professionali sostenute nell'interesse del datore di lavoro, ma anche quelle coperte dalla deduzione per le "altre spese professionali" (ovvero le spese a carico del dipendente).

Negli ultimi 15 anni, questa prassi è stata confermata a più riprese dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello. Nonostante in precedenza si sia pronunciato in alcune occasioni sul tema, il Tribunale federale non aveva mai avuto prima d'ora l'opportunità di esaminare nel dettaglio la citata prassi delle autorità fiscali ticinesi.

## **LA SENTENZA DEL 24 LUGLIO 2023**

Nella sua decisione del 24 luglio 2023 (9C\_643/2022, destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale), il Tribunale federale ha accolto la richiesta di un

contribuente residente in Ticino e ha ritenuto **la prassi dell'autorità ticinese in contrasto con la legislazione federale**.

Secondo la sentenza del Tribunale federale, nella misura in cui il regolamento delle spese del datore di lavoro è stato approvato dall'autorità fiscale competente, i pagamenti effettuati in base a tale regolamento devono essere considerati in linea con le spese sostenute dai percettori dell'indennità. In altre parole, non c'è alcun motivo di ritenere che tali pagamenti forfettari includano spese che il datore di lavoro non deve sostenere in base al diritto civile.

## **CONSEGUENZE E NECESSITÀ D'INTERVENTO**

A seguito della sentenza pronunciata, è lecito supporre che i dirigenti residenti in Ticino che beneficiano di un'indennità forfettaria in base ad un regolamento approvato dall'autorità fiscale competente per la propria sede (in Ticino o altrove) abbiano ora il diritto di richiedere la deduzione forfettaria per "altre spese professionali".

Le considerazioni risultanti dalla sentenza sono immediatamente applicabili e qualsiasi contribuente che si dovesse trovare nella stessa situazione in linea di principio può chiedere all'autorità fiscale di applicare la deduzione menzionata per tutti gli anni fiscali non ancora oggetto di decisione di tassazione passata in giudicato.

La procedura per richiedere la deduzione varia in base allo stato di presentazione della dichiarazione d'imposta:

- Se la relativa dichiarazione d'imposta non è ancora stata presentata, è possibile modificare la dichiarazione e pretendere la deduzione;
- Se la dichiarazione d'imposta è già stata presentata, ma l'accertamento fiscale non è ancora stato emesso dall'autorità fiscale, la deduzione può essere richiesta con una semplice lettera all'autorità fiscale;
- Se la decisione di tassazione è già stata emanata, ma non è ancora passata in giudicato, il contribuente può presentare opposizione entro i termini previsti dalla legge.

*I contenuti di questa pubblicazione si intendono a solo scopo informativo e riflettono la situazione in agosto 2023. Essi non costituiscono consulenza legale e non devono essere considerati come tale. Prima di intraprendere qualsiasi azione basata su questa pubblicazione, è necessario rivolgersi a uno specialista per una consulenza specifica concernente la propria situazione.*

**AUTORI**



**Paolo Bottini**  
Partner  
T: +41 58 261 58 30  
paolo.bottini@baerkarrer.ch



**Matthias Bizarro**  
Partner  
T: +41 58 261 56 98  
matthias.bizarro@baerkarrer.ch